



Comune di Casalmaggiore

TRIBUTI

Piazza Garibaldi 26 – 26041
CF / PIVA 00304940190
Tel 0375 / 284466-85-86-87-65
Fax 0375 / 284467 - 200251
e-mail info@comune.casalmaggiore.cr.it
tributi@comune.casalmaggiore.cr.it

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO

Rispetto all'anno 2015 è cambiato il trattamento fiscale delle abitazioni concesse in comodato gratuito **a parenti in linea retta entro il primo grado** e relative pertinenze. A seguito del divieto, introdotto dalla legge di stabilità 2016, di assimilarle ad abitazioni principale, le stesse nell'anno 2016 non sono soggette a TASI mentre l'IMU deve essere così conteggiata:

CASO A) Aliquota IMU 9,8°/°° con riduzione al 50% della base imponibile

per le unità immobiliari che rientrano nelle seguenti condizioni stabilite dall'art. 1, comma 10, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015):

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- l'immobile concesso in comodato non deve essere di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- il comodante ha la residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante possiede al massimo un altro immobile ad uso abitativo – di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 – e lo stesso è adibito a propria abitazione principale;
- per beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

CASO B) Aliquota IMU agevolata 7,6°/°°

per le unità immobiliari che non rientrano nelle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 10, della legge di stabilità 2016 sopra elencate. L'aliquota del 7,6°/°° è applicabile alle seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- l'agevolazione può essere applicata **ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo** ed è estesa alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- l'agevolazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale del comodatario; a tal fine, l'inizio dell'agevolazione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto registrato, purchè ricorrano i requisiti della residenza e della dimora abituale del comodatario;
- per beneficiare dell'agevolazione, il possessore è tenuto a presentare la dichiarazione IMU con l'indicazione dell'agevolazione applicata e con allegato il contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi comunale posto sotto i portici del Palazzo Municipale (a destra dell'ingresso principale) aperto nei seguenti orari: mart., giov. e sab. dalle h. 8.30 alle h. 12.45, giovedì anche dalle h. 14.30 alle 17.00 tel. 0375-284466-86-85-83